



Milano li, 25 Marzo 2026
Prot. n. 34 ON/ec

Alle
Aziende Associate
Loro Sedi

CIRCOLARE N. 11

OGGETTO: Agenzia Entrate risposta n. 6/2026 – Aliquota IVA del trasporto di rifiuti, anche finalizzato al conferimento in discarica e all'incenerimento senza recupero efficiente di energia – n. 127 – sexiesdecies della tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. 633/1972, come modificato dall'art. 1, comma 49, della legge 207/24.

Con un'istanza presentata all'A.d.E. sono stati richiesti chiarimenti sull'aliquota IVA agevolata al 10% per il settore trasporti e logistica, in seguito alle modifiche apportate dall'articolo 1, comma 49, della Legge di Bilancio 2025 (n. 207/2024) al n. 127-sexiesdecies) della Tabella A, Parte III, del DPR 633/1972. L'obiettivo è definire il perimetro applicativo dell'agevolazione per la corretta fatturazione dei servizi.

In base alle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 in materia di IVA nel settore dei rifiuti:

- **Aliquota Ordinaria (22%):** si applica ora alle operazioni di smaltimento terminale più impattanti, ovvero il conferimento in **discarica** (D1) e l'**incenerimento** senza recupero energetico (D10 e D11).
- **Aliquota Agevolata (10%):** resta confermata per tutte le altre fasi della filiera, inclusi:
- **Servizi logistici:** raccolta, trasporto e intermediazione.
- **Gestione intermedia:** stoccaggio (D15) e messa in riserva (R13).
- **Recupero e altri smaltimenti:** tutte le operazioni di recupero (R1-R12) e le forme di smaltimento non terminali (D2-D9, D12-D14).

Al fine di chiarire l'ambito oggettivo di applicazione del citato n. 127sexiesdecies), l'istante prospetta i seguenti tre casi pratici, con i rispettivi quesiti:

- **Caso 1 (Trasporto e Intermediazione per R e D):** La società Alfa trasporta rifiuti urbani e speciali, destinati sia al recupero (R) che allo smaltimento (D1-D15). Il dubbio è se l'aliquota del **10%** si applichi sempre al servizio di trasporto o se, per i rifiuti destinati a discarica (D1), debba applicare il 22%, pur non effettuando materialmente lo smaltimento.

- **Caso 2 (Trasporto verso Messa in Riserva – R13):** Si chiede se il trasporto di rifiuti (CER 19) verso impianti di messa in riserva (R13) sia sempre soggetto all'aliquota del 10% in quanto operazione intermedia, o se l'aliquota dipenda invece dalla destinazione finale.
- **Caso 3 (Trasporto differenziato per R e D1):** La società Alfa effettua trasporti di diverse tipologie di rifiuti (CER 17, 19, 20). Si chiede conferma dell'aliquota al 10% per i trasporti destinati al recupero (R) e se, per quelli diretti in **discarica (D1)**, il trasportatore - che non gestisce la discarica - debba fatturare con l'aliquota agevolata o ordinaria.

Precedentemente alla legge di bilancio 2025, il numero 127-sexiesdecies) prevedeva l'aliquota IVA ridotta al 10% per le seguenti attività:

- **Servizi di gestione rifiuti:** nello specifico le operazioni di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo.
- **Tipologie di rifiuti ammessi:**
- **Rifiuti urbani;**
- **Rifiuti speciali** derivanti da attività di trattamento di rifiuti urbani (come da classificazione tecnica citata).
- **Servizi idrici:** le prestazioni di gestione degli impianti di fognatura e di depurazione delle acque.

A seguito delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2025, l'attuale formulazione del numero 127-sexiesdecies) conferma l'aliquota IVA al 10% per:

- **Servizi di gestione rifiuti:** attività di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo di rifiuti urbani e speciali.
- **Servizi idrici:** resta confermata l'aliquota ridotta per la gestione di impianti di fognatura e depurazione.
- **Esclusioni:** l'agevolazione non si applica più al conferimento in discarica e all'incenerimento privo di recupero energetico efficiente.

In risposta ad una interrogazione parlamentare, il MASE ha chiarito che, l'esclusione dall'aliquota agevolata introdotta dalla Legge di Bilancio 2025 riguarda esclusivamente l'operazione di consegna dei rifiuti (conferimento) all'impianto di discarica.

- **Trasporto dei rifiuti:** continua a beneficiare dell'IVA ridotta al 10%.
- **Motivazione tecnica:** il trasporto non è menzionato tra le eccezioni della norma e rientra pienamente nella definizione generale di “gestione dei rifiuti” prevista dall'art. 183 del Testo Unico Ambientale.

L'Agenzia delle Entrate ha richiesto al MASE un parere tecnico per confermare i chiarimenti già forniti in sede parlamentare, valutandone l'applicabilità ai casi concreti sollevati dall'istante e l'eventuale incidenza delle regole fiscali sull'accessorietà IVA. Tale richiesta mira a verificare la coerenza con le attuali disposizioni IVA e le specificità del settore.

Il MASE chiarisce che il trasporto dei rifiuti è un'operazione di gestione ontologicamente autonoma e distinta da raccolta, recupero o smaltimento, in linea con il Testo Unico Ambientale e la Direttiva 2008/98/CE. Di conseguenza, il trasporto rientra tra le prestazioni di gestione che beneficiano dell'IVA agevolata.



Pertanto, l'esclusione dall'IVA agevolata al 10% riguarda esclusivamente il conferimento dei rifiuti in discarica o inceneritori senza recupero energetico efficiente, mentre l'autonoma operazione di trasporto continua a beneficiare dell'aliquota ridotta. La norma non estende il divieto al trasporto, che rimane incluso nella gestione dei rifiuti. L'esclusione dall'aliquota IVA ridotta al 10% è limitata alle operazioni di smaltimento finale identificate nell'Allegato B del D.Lgs. 152/2006, specificamente: conferimento in discarica; incenerimento senza recupero energetico efficiente (codici D1, D10, D11). Per tali operazioni di chiusura del ciclo rifiuti, si applica l'aliquota ordinaria al 22%.

Il MASE ha precisato che il trasporto rifiuti è un'operazione autonoma e non accessoria, soggetta all'aliquota IVA del 10% secondo la normativa speciale del TUA. Questa interpretazione elude il principio di accessorietà ex articolo 12 del Decreto IVA.

L'applicazione dell'aliquota IVA al 10% per il trasporto è subordinata alla natura dei materiali movimentati, che devono essere esclusivamente rifiuti urbani o rifiuti speciali di cui all'art. 184, commi 2 e 3, lett. g), del D.lgs. 152/06, seguendo lo stesso vincolo oggettivo previsto per le altre attività agevolate di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo.

❖ **Si allega integralmente risposta n. 6/26 dell'A.E.**

Cordiali saluti.

F.to il Direttore
Onofrio Nacci